

Protocollo d'intesa

per il funzionamento

della Scuola in Ospedale

Triennio 2018-21

Protocollo d'Intesa per il funzionamento della scuola ospedaliera sottoscritto da:

- **Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio XI, ambito territoriale di Brescia**, titolare dell'assegnazione del personale docente, appartenente alle scuole di ogni ordine e grado presso la scuola ospedaliera;
- **Istituto Comprensivo di Esine**, responsabile della gestione del personale docente della scuola della scuola primaria;
- **Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica**, titolare delle funzioni di assistenza ospedaliera e per l'individuazione dei reparti presso i quali si rende necessario il funzionamento della scuola ospedaliera e delle relative intese con il personale sanitario.

I sunnominati enti e istituzioni pubbliche nella persona dei seguenti dirigenti responsabili pro tempore:

Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli

Dirigente del Ministero dell'Istruzione – USR Lombardia – Ufficio XI, ambito territoriale di Brescia

Dott.ssa Lucia Rinchetti

Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Esine (BS)

Dr. Raffaello Stradoni e Dr. Fabio Pajola

Direttore Generale e Direttore Sanitario dell' A.S.S.T. di Valcamonica (BS)

Dr. Dario Magnini

Direttore F.F. - U.O. di Pediatria - A.S.S.T. di Valcamonica (BS)

Visti

- la “Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale” adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- la C.M. 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere “normale” (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;

Viste

- la L. n. 59/1997, il DPR n. 233/1998, il decreto n. 331/1998 e la L. n. 275/1999, norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano nuove disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la L. n. 285/1997 concernente la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- l'art. 11 del Decreto del MPI n. 331 del 24 luglio 1998 riguardante le “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola”;
- la C.M. n. 353 del 7/8/1998 concernente il Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere con la quale si afferma che “organizzare la scuola in ospedale significa riconoscere ai piccoli pazienti non solo il diritto–dovere all'istruzione”, ma anche “contribuire a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono”;
- il Protocollo d'intesa del 27/9/2000 sottoscritto dai Ministeri della P.I., della Sanità e della

Solidarietà sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive e amicali dei cittadini di minore età malati;

-il Protocollo d'intesa del 23/2/2001 sottoscritto dai Ministeri della P.I., della Sanità e per i Beni e le Attività culturali per sostenere le attività delle scuole in ospedale;

-la C. M. n. 43 del 26/2/2001 concernente il "Protocollo d'intesa sottoscritto dai Ministeri della P.I. e della solidarietà sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle relazioni amicali e affettive dei cittadini di minore età malati e il Protocollo d'intesa "La scuola in strada e nelle zone a rischio";

-la L. n. 53 del 28/3/2003 concernente la delega al Governo per la definizione delle "Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";

-la C.M. n. 56 prot. n. 591 del 4/7/2003 avente per oggetto "La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare";

-il Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero della Salute in data 24/10/2003 per la "Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizi di istruzione domiciliare";

-la C.M. n. 1798 del 28/4/2005 concernente il "Progetto HSH@Network: studenti ospedalizzati lungodegenti e istruzione domiciliare";

-il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (ART 11 – Valutazione Alunni in Ospedale), Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

-la circolare Prot. n. 7736 R.U Roma, 27 ottobre 2010 con oggetto: "Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del DPR n.122/2009";

-la nota USR Lombardia prot. N. 15328 del 2 settembre 2014 con oggetto: "Scuola in ospedale in Lombardia – Caratteristiche del servizio e modalità di accesso";

Valutata

positivamente l'esperienza della scuola ospedaliera in merito agli obiettivi raggiunti, che hanno consentito agli alunni degenti di non interrompere il percorso scolastico iniziato nelle rispettive scuole di appartenenza e che hanno permesso l'armonizzazione dei percorsi sanitario e formativo con evidenze positive sull'aspetto clinico, psicologico e motivazionale degli studenti-degenti,

si ritiene prioritario sostenere la prosecuzione del servizio scolastico, al fine di garantire sempre di più il diritto allo studio e il rafforzamento delle dinamiche motivazionali degli studenti ricoverati, nelle forme previste dalla normativa vigente.

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente protocollo impegna ciascuna parte a verificare, entro il 31 agosto di ogni anno, l'efficacia e la congruenza del medesimo rispetto ai fini istituzionali, in modo da permettere una efficiente programmazione delle attività scolastiche.

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA SCUOLA OSPEDALIERA E DOTAZIONI ORGANICHE

Verificata la significativa affluenza dei cittadini in età scolare per cure ospedaliere, l'Ufficio XI (ambito territoriale di Brescia), dell'Ufficio scolastico della Regione Lombardia, **si impegna** ad attuare quanto previsto dalla C.M. n.353/1998 e dalla C.M. n. 43 del 2001 e succ.:

- 1) riconfermando, compatibilmente con le risorse di personale annualmente assegnate dall'Ufficio scolastico della Regione Lombardia, il contingente organico del personale della

scuola statale primaria da utilizzarsi presso il Presidio "Ospedale di Valle Camonica di Esine"

- 2) per le unità operative di degenza che allo stesso afferiscono: Pediatria – n. 1 docente di scuola primaria.

L'Istituto scolastico fornirà annualmente alla Direzione sanitaria il nominativo del docente impegnato presso la struttura sanitaria, provvedendo a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito sia al suddetto personale sia all' URP, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie autorizzazioni.

Il servizio scolastico viene proposto a tutti gli studenti degenti presso le strutture convenzionate e regolarmente iscritti ad istituti scolastici. Il raggiungimento degli obiettivi di lotta alla dispersione scolastica, reintegro nel contesto sociale d'appartenenza e stimolo motivazionale è perseguito per tutti gli studenti ricoverati che aderiscono al progetto.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Il dirigente scolastico, consapevole che la frequenza in oggetto non si configura solo come un diritto, ma fa parte integrante del processo curativo, si impegna ad organizzare il servizio scolastico nel rispetto dell'esercizio delle prioritarie competenze sanitarie e quindi nel rispetto dei tempi della vita ospedaliera assicurando la presenza del docente di scuola primaria dal lunedì al venerdì, nel reparto, agendo con criteri di opportuna flessibilità, allo scopo primario e imprescindibile di soddisfare gli specifici bisogni degli studenti, di volta in volta, ricoverati, secondo il seguente schema organizzativo .

Giorno	Orario antimeridiano	Orario pomeridiano
LUNEDÌ		13 - 18
MARTEDÌ	10-12	12-13 (programmazione settimanale in sede di lavoro) 13-15
MERCOLEDÌ		13 - 18
GIOVEDÌ	8-12	12-13 (programmazione settimanale in sede di lavoro)
VENERDÌ	10 -12	13-15

Entro il 31 di agosto di ogni anno il Dirigente scolastico, con il Dirigente sanitario, potrà verificare quali orari della scuola siano più opportuni per il reparto interessato al fine di coniugare al meglio le esigenze terapeutiche e quelle dello studio, considerato il fatto che gli interventi sanitari stanno, di anno in anno, evolvendo in ordine alla nuove conquiste della medicina e alle nuove opportunità offerte da servizi tecnologicamente sempre più avanzati.

Il Dirigente scolastico, unico garante e diretto responsabile dei rapporti istituzionali con le scuole di appartenenza, regola l'erogazione e la certificazione del percorso formativo effettuato da ogni singolo allievo che abbia frequentato la scuola ospedaliera.

Art. 3 - ANAGRAFE DEI DEGENTI E ISCRIZIONE ALLA SCUOLA OSPEDALIERA

L'Azienda ospedaliera si impegna, nel rispetto della normative relative al trattamento dei dati e al

diritto alla riservatezza, a definire le forme più opportune per consentire l'individuazione della potenziale utenza anche attraverso modalità informatizzate. L'individuazione degli studenti ricoverati avviene mediante accordi con la Capo Sala di detto reparto, a ciò delegata dal Direttore del reparto. L'iscrizione alla scuola ospedaliera, viene effettuata direttamente dal docente ospedaliero previa presentazione del servizio ed esplicito consenso dei genitori o studenti stessi se maggiorenni.

Art. 4 - SPAZI - ARREDI E MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA OSPEDALIERA

Per consentire l'effettuazione delle attività scolastiche, l'Azienda Ospedaliera si impegna a mettere a disposizione del docente nel reparto di cui sopra un locale idoneo per l'effettuazione di plurime esperienze che richiedono l'impiego di strumenti didattici differenziati per età e per interessi, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti lungodegenti, affinché possano seguire proficuamente un significativo percorso scolastico, a fronte della loro patologia. In particolare verrà individuato un locale da utilizzarsi in via esclusiva da parte della scuola, con cablatura di rete e telefonica, essendo raccomandato, oltre che previsto dalle disposizioni vigenti, l'impiego delle risorse informatiche e multimediali che consentono di attivare raccordi con le scuole di provenienza e appartenenza e registrare in modo informatico le anagrafiche e le attività svolte.

L'Istituto di competenza, invece, provvederà a richiedere al Comune per il locale messo a disposizione dalla struttura sanitaria, la fornitura dell'arredamento oltre a richiedere un sostegno finanziario che consenta di fornire agli studenti sussidi e materiale di consumo per consentire l'effettuazione delle attività previste dai rispettivi ordini e gradi di scuola.

Art. 5 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE

Il docente e il personale sanitario fanno parte a pieno titolo dell'equipe multidisciplinare di riferimento dello studente. Per questo la verifica dei bisogni della istituzione scolastica e sanitaria verranno affrontati congiuntamente dal Dirigente della istituzione scolastica interessata, dal Direttore e dal Coordinatore dell'unità operativa ospedaliera. È auspicabile almeno un incontro nel corso dell'anno scolastico di reciproca informazione finalizzata al benessere degli alunni degenti.

Art. 6 - FRUIZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA OSPEDALIERA.

L'Azienda ospedaliera si impegna:

- all'effettuazione a proprio carico della sorveglianza sanitaria inserendo il docente, il cui nominativo dovrà essere formalmente comunicato alla direzione aziendale, nei programmi di sorveglianza previsti equiparando il docente al personale infermieristico dei reparti di degenza;
- a comunicare tempestivamente al docente che presterà servizio presso la scuola ospedaliera eventuali rischi di contagio e conseguenti comportamenti da adottare per la tutela della propria salute. Il docente avrà altresì la possibilità di accedere tempestivamente ai necessari accertamenti diagnostici. Il docente, dal canto suo, si impegnerà a segnalare eventuali situazioni, legate al proprio stato di salute, che potrebbero costituire rischio per altri;
- a favorire l'accessibilità tramite rete informatica ospedaliera a internet per tutte le incombenze

legate all'attività scolastica, in accordo con l'Area Informatica Aziendale;

- a consentire per il docente ospedaliero l'accesso agevolato a servizi convenzionati per i lavoratori (bar, refezione e parcheggio);

- a informare puntualmente, con le modalità ritenute più funzionali (es. attraverso le strutture sanitarie come caposala, URP, ecc.), le famiglie dei giovani degenti della esistenza della scuola ospedaliera, cioè di un percorso scolastico formalmente riconosciuto anche dopo il rientro degli studenti presso gli istituti di appartenenza.

L'Azienda e l'Istituto firmatario attestano di essere in possesso di idonee polizze assicurative RCT e RCO, di cui si dà qui rilievo per quanto di rispettiva competenza e responsabilità ai sensi del presente Protocollo. Le parti si impegnano, su richiesta di ciascuna, a fornire gli estremi delle relative polizze.

Art. 7 - FORMAZIONE

La formazione in servizio del docente, oltre che dall'Istituto scolastico di appartenenza, potrà essere curata di concerto con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero per quanto attiene alla conoscenza dei problemi connessi alla malattia e alle cure terapeutiche, problemi che hanno una forte incidenza sulla disponibilità ad apprendere da parte dell'allievo. Lo scambio di informazioni scuola- ospedale deve avere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione: all'introduzione di nuovo personale scolastico, al mutamento delle regole di reparto, a situazioni di particolare criticità organizzativa o terapeutica che potrebbero verificarsi. Particolare attenzione formativa (e informativa) deve essere dedicata a definire tempi, spazi, atteggiamenti, modalità dell'intervento ospedaliero che non mettano in difficoltà o pericolo lo studente e il docente.

Art. 8 - INTERVENTI INTEGRATIVI

Le Associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura ospedaliera concordano a inizio d'anno, tramite il proprio referente, con il Dirigente scolastico e il Direttore sanitario apposite intese finalizzate ad armonizzare gli interventi a favore degli studenti degenti, a definire tempi e modalità dei medesimi al fine di qualificare pienamente l'esercizio della professione docente.

Art. 9 - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei loro settori di competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e quello formativo.

Il docente della scuola in ospedale deve esercitare la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli alunni ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.

Il personale sanitario e gli specialisti sono altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, ben sapendo che tale attività fa parte, a pieno titolo, del processo riabilitativo.

Ogni potenziale conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Dirigente dell'unità operativa ospedaliera, sentito il Dirigente scolastico. Tali esigenze dovranno essere considerate prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Art. 10 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO

Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa si impegnano a realizzare periodicamente iniziative volte a far conoscere le finalità della scuola ospedaliera, a sensibilizzare gli operatori scolastici, sanitari, le famiglie, il volontariato, affinché l'esperienza della degenza ospedaliera venga letta come esperienza di vita e di formazione.

Art. 11 – SICUREZZA

L'Azienda ospedaliera redige il documento di valutazione dei rischi tenendo conto dell'attività didattica svolta dal docente all'interno dei vari reparti e si impegna a fornire le informazioni aggiornate previste dalla norma in merito, organizzando incontri specifici a ciò dedicati per il personale docente.

Il personale docente è, quindi, tenuto ad agire all'interno della struttura ospedaliera rispettando le indicazioni ricevute.

Art. 12- TRATTAMENTO DATI IN ORDINE ALLA PRIVACY

L'Istituto scolastico si impegna a inserire nel documento relativo al trattamento dei dati, le procedure da osservarsi per garantire la salvaguardia della privacy degli studenti degenti in merito ai dati e alle informazioni ricevute dall'azienda ospedaliera.

Art. 13- DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha la durata di un triennio dalla sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare alle altre parti con preavviso di tre mesi.

Letto, approvato e sottoscritto dai seguenti dirigenti responsabili:


Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli _____

Dott.ssa Lucia Rinchetti _____

ASST DELLA VALCAMONICA
IL DIRETTORE SANITARIO
— Dr. Fabio Pajola —

ASST DELLA VALCAMONICA
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Raffaello Stradoni

Dr. Dario Magnini _____



Esine,28 agosto 2018